

Repertorio n. 9132

Rogito n. 5273



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

**GABRIELE SCIUMBATA**

REPUBBLICA ITALIANA

Notaio in Roma

Viale dei Parioli, 59

00197 - ROMA

Tel. 06/3211811

Il undici ottobre duemiladiciotto

11 ottobre 2018

in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con

sede in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

CASASCO Maurizio, nato a Rivanazzano (PV) il 7

settembre 1954, domiciliato per la carica ove

appresso, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Presidente della:

"CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA

INDUSTRIA PRIVATA", in forma breve "CONFAPI", con

sede in Roma (RM) Via della Colonna Antonina n.

52, codice fiscale 80184750588, associazione non

riconosciuta,

con i poteri ai sensi dell'art. 24 del vigente

statuto confederale;

CAVALLINI Manola, nata a Pontedera (PI) il 4 marzo

1962, residente a Calcinaia (PI) Via Cesare

Battisti n. 15, la quale interviene al presente

atto nella sua qualità di procuratore speciale

della:

"C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO", con sede in Roma (RM) Corso d'Italia n. 25, codice fiscale 80163950589,

con i poteri rilasciati dal Segretario Generale CAMUSSO Susanna, nata a Milano (MI) il 14 agosto 1955, domiciliata per la carica ove sopra, autorizzata ai sensi del vigente statuto, in forza di procura speciale a rogito notaio Alfonso Colucci di Roma in data 5 ottobre 2018, repertorio numero 19501, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera A;

TROVÒ Annamaria, nata a Racconigi (CN) il 4 dicembre 1963, residente a Saronno (VA) Via Edoardo Balestrini n. 14/A, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della:

"CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI", con sede in Roma (RM) Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585,

con i poteri rilasciati dal Segretario Generale FURLAN Annamaria, nata a Genova (GE) il 24 aprile 1958, domiciliata per la carica ove sopra, autorizzata ai sensi del vigente statuto, in forza di procura speciale a rogito notaio Guido

Bolognesi di Roma in data 9 ottobre 2018,

repertorio numero 46824, che in originale si

allega al presente atto sotto la lettera B;

CARCASSI Paolo, nato a Cagliari (CA) il 16 maggio

1950, residente a Roma (RM) Via Valnerina n. 22,

il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di procuratore speciale della:

"UNIONE ITALIANA DEL LAVORO", in sigla "UIL", con

sede in Roma (RM) Via Lucullo n. 6, codice fiscale

80127290585,

con i poteri rilasciati dal Segretario Generale

BARBAGALLO Carmelo, nata a Termini Imerese (PA) il

12 maggio 1947, domiciliato per la carica ove

sopra, autorizzato ai sensi del vigente statuto,

in forza di procura speciale a rogito notaio

Federico Basile di Roma in data 9 ottobre 2018,

repertorio numero 4603, che in originale si allega

al presente atto sotto la lettera C,

della identità personale dei quali io notaio sono

certo e che mi richiedono di ricevere il presente

atto, mediante il quale convengono e stipulano

quanto segue:

#### ARTICOLO 1

La "CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA

INDUSTRIA PRIVATA", la "C.G.I.L. CONFEDERAZIONE

	GENERALE ITALIANA DEL LAVORO", la "CISL	
	CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI" e la	
	"UNIONE ITALIANA DEL LAVORO", a seguito	
	dell'accordo interconfederale sottoscritto in data	
	28 dicembre 2012, costituiscono un'associazione	
	non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e	
	seguenti del codice civile, avente la	
	denominazione:	
	"FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI",	
	in sigla "ENFEA SALUTE".	
	ARTICOLO 2	
	L'Associazione ha sede in Roma (RM) Via della	
	Colonna Antonina n. 52.	
	ARTICOLO 3	
	Lo scopo di "ENFEA SALUTE" è quello di erogare	
	agli iscritti prestazioni integrative di	
	assistenza sanitaria, socio sanitaria e di	
	prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett.	
	a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi	
	(TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs.	
	del 20 dicembre 1992, n. 502 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	ARTICOLO 4	
	L'associazione è costituita a tempo indeterminato	
	ed è retta dallo Statuto che, approvato dai	

comparenti e firmato dagli stessi e da me notaio,  
si allega al presente atto sotto la lettera D per  
farne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 5

A comporre il Consiglio di Amministrazione per il  
primo triennio vengono nominati sei membri nelle  
persone di:

PRIORI Piermaurizio Domenico, nato a Caglio (CO)  
il 10 ottobre 1947, residente a Genova (GE) Via  
San Nazaro n. 15,  
codice fiscale PRR PMR 47R10 B355A, Presidente;

ELIFANI Vincenzo, nato a Roma (RM) il 11 maggio  
1959, residente a Castel Gandolfo (RM) Via Santo  
Spirito n. 13,  
codice fiscale LFN VCN 59E11 H501Q, Consigliere;

SAVELLI Aviano, nato a Seggiano (GR) il 30 luglio  
1963, residente ad Asciano (SI) Strada di Leonina  
n. 5,  
codice fiscale SVL VNA 63L30 I571C, Consigliere;

CARTA Salvatore, nato ad Illorai (SS) il 5  
febbraio 1958, residente a Solarussa (OR) Località  
Pauruis s.n.c.,  
codice fiscale CRT SVT 58B05 E285R, Consigliere;

FIORE Francesco, nato a Salerno (SA) il 2 aprile  
1971, residente a Roma (RM) Via Augusto Dulceri n.

59,

codice fiscale FRI FNC 71D02 H703H, Consigliere;

TROVÒ Annamaria, nata a Racconigi (CN) il 4

dicembre 1963, residente a Saronno (VA) Via

Edoardo Balestrini n. 14/A,

codice fiscale TRV NMR 63T44 H150R, Vicepresidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza

legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio.

#### ARTICOLO 6

A comporre il Collegio Sindacale per il primo

triennio vengono nominati tre membri nelle persone

di:

ZADOTTI Alessandro, nato a Roma (RM) il 27 marzo

1973, residente a Roma (RM) Via Francesco Denza n.

9,

codice fiscale ZDT LSN 73C27 H501K,

MENGUCCI Francesco, nato a Roma (RM) il 17

febbraio 1972, residente a Santa Marinella (RM)

Via Mare Mediterraneo n. 54,

codice fiscale MNG FNC 72B17 H501A,

PALAZZO Giulio, nato a Potenza (PZ) il 27 marzo

1969, residente a Roma (RM) Via Giovanni Battista

Martini n. 2,

codice fiscale PLZ GLI 69C27 G942J.

ARTICOLO 7

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono inoltre conferiti tutti i poteri ed il più ampio mandato per apportare eventuali modificazioni al presente atto costitutivo richiesti dalle competenti autorità ove si richieda il riconoscimento.

ARTICOLO 7

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Le parti espressamente dispensano me notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due fogli per facciate intere sei oltre la presente ed è stato da me notaio letto alle parti, che lo sottoscrivono alle ore 11,22.

FIRMATO: MAURIZIO CASASCO

" " " ": MANOLA CAVALLINI

" " " ": ANNAMARIA TROVÒ

" " " ": PAOLO CARCASSI

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato **A** al  
Rogito N. **5273**

Repertorio numero 19.501

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque ottobre duemiladiciotto.

(5 ottobre 2018)

In Roma, nella sede della "C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO", corso d'Italia n. 25.

Avanti a me dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparsa

la dottoressa

- **CAMUSSO Susanna**, nata a Milano il 14 agosto 1955,

domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 25,

non in proprio ma in nome e per conto della

- "C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO", con

sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, codice fiscale:

80163950589,

nella propria qualità di rappresentante legale, quale

Segretario Generale, facultata in virtù dell'art. 17, co. 9,

lett. a), del vigente Statuto, depositato ai miei atti con

verbale del 9 novembre 2015, Repertorio numero 18.713,

Raccolta numero 8.910, registrato all'Agenzia delle Entrate

di Roma 3^ il 10 novembre 2015 al n. 27.501 serie 1T.

Detta comparsa, della cui identità personale io Notaio sono





certo,

con il presente atto

nomina procuratore speciale

della

"C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO"

la signora

- CAVALLINI Manola, nata a Pontedera (PI) il 4 marzo 1962,

residente in Calcinaia (PI), via Cesare Battisti n. 15,

affinchè

in nome e per conto

della Federazione possa intervenire nell'atto costitutivo del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi, in sigla ENFEA SALUTE, a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi e CGIL, CISL, UIL, che avrà sede in Roma (RM) via della Colonna Antonina n. 52.

All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni più esteso ed opportuno potere per l'oggetto, ed in particolare sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione del fondo, stabilire la denominazione, la sede, la durata, lo scopo, il patrimonio, sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo e versare il relativo importo, stabilire le norme relative all'amministrazione e gestione del fondo sottoscrivendo il relativo statuto, determinare i diritti e gli obblighi degli associati e degli aderenti e le condizioni

della loro ammissione, nominare gli organi amministrativi, stabilire la durata dei medesimi, fare dichiarazioni, riserve e conteggi, eleggere domicilio e fare quanto altro si renderà utile o necessario per il buon fine della presente procura, senza che mai possa opporsi al nominato procuratore eccesso, difetto e indeterminatezza di poteri, restando chiunque sollevato da ogni molestia, tenutezza o danno al riguardo.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Dichiaro io Notaio di aver personalmente indagato la volontà della parte e di aver spiegato alla stessa il contenuto dell'atto contestualmente alla stipula.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparente, la quale, da me interpellata, lo approva e lo dichiara in tutto conforme alla propria volontà, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio.

Consta il presente di un foglio di carta, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, su due facciate intere e parte della terza facciata fin qui, oltre le firme in calce.

*Susanna Camusso*

*Alfonso*





zione del fondo, stabilire la denominazione, la sede, la durata, lo scopo, il patrimonio, sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo e versare il relativo importo, stabilire le norme relative all'amministrazione e gestione del fondo sottoscrivendo il relativo statuto, determinare i diritti e gli obblighi degli associati e degli aderenti e le condizioni della loro ammissione, nominare gli organi amministrativi, stabilire la durata dei medesimi, fare dichiarazioni, riserve e conteggi, eleggere domicilio e fare quanto altro si renderà utile o necessario per il buon fine della presente procura, senza che mai possa opporsi al nominato procuratore eccesso, difetto e indeterminatezza di poteri, restando chiunque sollevato da ogni molestia, tenutezza o danno al riguardo. \_\_\_\_\_

Il presente atto si rilascia in originale, per espressa volontà della comparente, perché necessario alla esecuzione di un solo affare. \_\_\_\_\_

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia a sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, viene da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo conferma ed approva. \_\_\_\_\_

Occupi di un foglio uno, pagine due e si sottoscrive alle 9,40. \_\_\_\_\_

*Amministratore Furlan u.g.*

*Carlo Roberto Furlan*



Allegato C al

Rogito N. 5273



FEDERICO BASILE  
NOTAIO  
Viale Liegi n. 1  
00198 Roma  
Tel. 06/85354026 - Fax  
06/8549659  
fbasile@notariato.it

REPERTORIO N. 4603

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto

il giorno nove del mese di ottobre

9 - 10 - 2018

in Roma, in Via Lucullo n. 6.

Avanti a me Federico BASILE, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 1, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il signor:

Carmelo BARBAGALLO, nato a Termini Imerese (PA) il 12 maggio 1947, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale della Associazione "UNIONE ITALIANA DEL LAVORO" in sigla "UIL" associazione non riconosciuta costituita ed operante secondo le leggi della Repubblica Italiana con sede legale in Roma in Via Lucullo n. 6 avente Codice Fiscale 80127290585;

persona della cui identità personale, qualità e poteri di firma, io Notaio sono certo, la quale mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

nomina e costituisce


procuratore speciale il signor

Paolo CARCASSI, nato a Cagliari (CA) il 16 maggio 1950, residente in Roma (RM) in Via Valnerina n. 22, Codice Fiscale CRC PLA 50E16 B354C,

affinché

in nome, vece ed interesse della stessa Associazione "UNIONE ITALIANA DEL LAVORO" possa intervenire nell'atto costitutivo del FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI, in sigla ENFEA SALUTE, a seguito dell'accordo interconfederale in data 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi e CGIL, CISL, UIL, che avrà sede in Roma (RM) Via della Colonna Antonina n. 52.

All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni più esteso ed opportuno potere per l'oggetto, ed in particolare sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione del fondo, stabilire la denominazione, la sede, la durata, lo scopo, il patrimonio, sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo e versare il relativo importo, stabilire le norme relative all'amministrazione e gestione del fondo sottoscrivendo il relativo statuto, determinare i diritti e gli obblighi degli associati e degli aderenti e le condizioni della loro ammissione, nominare gli organi amministrativi, stabilire la durata dei medesimi, fare dichiarazioni, riserve e conteggi, eleggere domicilio e fare quanto altro si renderà utile o necessario per il buon fine della presente procura, senza che mai possa opporsi al




nominato procuratore eccesso, difetto e indeterminazione di poteri, restando chiunque sollevato da ogni molestia, tenutezza o danno al riguardo. =====

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo, al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. =====

Consta di un foglio per pagine due fin qui. =====

*Barbajello*



Allegato D al rogito n. 5273

## STATUTO

### ART. 1 - COSTITUZIONE

Il "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI", in sigla "ENFEA SALUTE", di seguito nominato "FONDO", è un'associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. del codice civile, costituita a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL (d'ora in poi "le Parti") e successivi accordi integrativi che opera - esclusivamente ai fini assistenziali - in base al presente Statuto e al Regolamento, nell'ambito di un sistema di mutualità.

Il Fondo ha durata illimitata fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.

### ART. 2 - SEDE

Il FONDO ha sede legale in Roma presso Confapi in via della Colonna Antonina, 52.

### ART. 3 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori del FONDO la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi - e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL e - attraverso le Confederazioni

di appartenenza - le Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL che, in quanto espressioni delle Parti costitutive del FONDO, siano firmatarie dei CCNL dei diversi settori produttivi che prevedano l'adesione ad Enfea.

#### ART. 4 - SCOPI

Lo scopo del FONDO è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs. del 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 5 - ISCRITTI E DESTINATARI

Al FONDO aderiscono le imprese iscrivendo i lavoratori in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme collettive per i lavoratori di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, e gli altri soggetti indicati dal presente Statuto.

Possono, altresì, iscriversi al FONDO:

- i lavoratori in servizio presso le Confederazioni che sono soci fondatori del FONDO o



presso enti e società dalle suddette costituite,  
controllate e/o partecipate;

- previo accordo tra le Parti, i nuclei familiari  
dei lavoratori nonché i titolari e amministratori  
delle imprese compresi i rispettivi familiari nel  
rispetto delle normative e dei provvedimenti  
applicabili.

Possono, altresì, iscriversi al FONDO tutti gli  
ulteriori soggetti che saranno specificamente  
individuati e indicati nel Regolamento di cui al  
successivo art. 8.

L'iscrizione al FONDO si realizza mediante le  
modalità stabilite nel Regolamento.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione, cessazione o venir meno degli  
effetti, per qualunque causa, comprese le  
dimissioni o la scadenza del termine, del rapporto  
di lavoro;

- morte dell'iscritto;

- recesso dal FONDO;

- esclusione dell'iscritto.

La cessazione della qualità di iscritto determina  
l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa  
inerenti secondo quanto definito dal Regolamento.

ART. 6 - GESTIONE

La gestione economica del FONDO, nonché quelle relative alle eventuali Gestioni separate, definite in base al Regolamento, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.

#### ART. 7 - RISORSE

Il FONDO provvede al perseguimento ed attuazione delle proprie finalità con:

- i contributi previsti a carico delle aziende e degli altri soggetti iscritti, previo accordo fra le Parti;
- gli interessi di mora, legali e convenzionali, così come stabiliti dal Regolamento;
- gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate dal FONDO;
- ogni altro provento che spetti od affluisca al FONDO a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale ed al fine esclusivamente assistenziale, socio sanitario e di prevenzione, in conformità alle norme vigenti.

Le Gestioni Separate provvedono ai rispettivi scopi, sempre esclusivamente assistenziali, socio sanitari e di prevenzione, con i contributi dei

propri aderenti o degli iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo, in conformità alle norme vigenti.

ART. 8 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE  
DELLE PRESTAZIONI

Il FONDO si dota di un Regolamento in cui sono contenute le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che potranno iscriversi al FONDO e beneficiare delle prestazioni.

Si dota, altresì, di un Nomenclatore delle prestazioni in cui sono previste le tipologie di prestazioni erogate e le modalità di erogazione delle prestazioni medesime.

Il FONDO si impegna ad erogare agli iscritti, agli aventi diritto e, in generale, ai soggetti individuati nel citato Regolamento le prestazioni indicate nel Nomenclatore, le quali potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalle legge, potranno consistere in

rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.

#### ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno; viene sottoposto alla valutazione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la redazione della relazione tecnica all'Assemblea secondo le previsioni del successivo art. 11.

Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo.

I termini di cui ai precedenti commi per la redazione dei rendiconti sono da intendersi quali ordinatori.

Ferma la finalità esclusivamente assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO, è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale del FONDO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o provvedimento dell'Autorità.

#### ART. 10 - ORGANI

Sono organi necessari del FONDO:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO;
- d) il Collegio Sindacale.

#### ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da 24 (ventiquattro) componenti di cui 12 (dodici) nominati da Confapi e 12 (dodici) nominati da CGIL, CISL, UIL.

I componenti così nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, restando in carica i nuovi componenti per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni dei soggetti sostituiti. Anche in

	questo caso i nuovi componenti possono essere	
	riconfermati.	
	Ogni componente può con delega scritta farsi	
	rappresentare con diritto di voto dal componente	
	appartenente alla medesima Organizzazione.	
	Ciascun componente può essere portatore massimo di	
	2 (due) deleghe.	
	Le deleghe devono essere verificate dal Presidente	
	dell'Assemblea e sono conservate agli atti.	
	È consentita la presenza dei componenti in video	
	e/o audio conferenza, previa verifica e	
	accertamento dell'identità del componente in	
	collegamento audio e/o video da parte del	
	Presidente dell'Assemblea.	
	Nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i	
	componenti restano in carica in regime di	
	prorogatio.	
	L'Assemblea ha i seguenti poteri:	
	1. nomina i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione nonché il Presidente ed il	
	Vicepresidente del FONDO sulla base delle	
	designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;	
	2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti	
	del Collegio Sindacale designati secondo le	
	previszioni del successivo art. 14;	

	3. approva i programmi di attività, il piano	
	delle iniziative dirette all'attuazione degli	
	scopi sociali;	
	4. delibera in merito agli atti di straordinaria	
	amministrazione;	
	5. approva le modifiche al presente Statuto	
	proposte dal Consiglio di Amministrazione;	
	6. approva il Regolamento e il Nomenclatore delle	
	prestazioni predisposti dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	7. delibera in ordine all'effettuazione delle	
	eventuali operazioni immobiliari per l'attività	
	del FONDO;	
	8. approva il rendiconto economico finanziario	
	consuntivo e preventivo, che sono presentati	
	almeno 15 (quindici) giorni prima della data di	
	riunione;	
	9. delibera sugli eventuali compensi e/o altri	
	emolumenti, degli organi di cui al precedente art.	
	10;	
	10. delibera, in caso di scioglimento del FONDO,	
	le modalità di liquidazione e di devoluzione del	
	relativo patrimonio ai sensi dell'art. 17 del	
	presente Statuto ed in conformità alle normative	
	vigenti.	

	L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e	
	ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno	
	o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei	
	componenti.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso	
	di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante	
	invito, trasmesso a ciascun componente con mezzo	
	idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione e, per	
	conoscenza alle Parti istitutive, contenente	
	l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni	
	prima della riunione.	
	Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei	
	componenti, il Presidente del FONDO, o il	
	Vicepresidente in caso di suo impedimento, convoca	
	l'Assemblea con l'inserimento nell'ordine del	
	giorno anche dei punti da loro proposti, con le	
	stesse modalità di cui sopra.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso	
	di assenza dal Vicepresidente.	
	Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente sia del	
	Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un	
	componente della stessa eletto per l'occasione a	
	maggioranza dai presenti.	
	Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è	
	necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei	



componenti presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati tranne per i punti 4, 5, 6, 7, 10 in cui delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

#### ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, dei quali 3 (tre) designati da Confapi e 3 (tre) designati da CGIL, CISL, UIL.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario consuntivo del triennio di competenza.

Il consigliere entrato in carica in corso di mandato rimane in carica per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni del consigliere sostituito.

Nel caso di mancato rinnovo, restano in carica in regime di prorogatio.

Il Consiglio di Amministrazione:

a. delibera e compie gli atti amministrativi nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea, come pure dell'esclusiva finalità assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione

			del FONDO;
	b. coordina la gestione del FONDO assumendo i		
	provvedimenti relativi al funzionamento e		
	all'organizzazione interna e alla relativa pianta		
	organica per il raggiungimento degli scopi		
	associativi;		
	c. sottopone tutte le proposte strategiche		
	all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello		
	scopo associativo;		
	d. redige il Regolamento e il Nomenclatore delle		
	prestazioni del FONDO ai fini dell'approvazione		
	definitiva da parte dell'Assemblea;		
	e. predispone il progetto di rendiconto economico		
	e finanziario preventivo e consuntivo da		
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;		
	f. propone all'Assemblea le eventuali modifiche		
	del presente Statuto;		
	g. delibera il piano triennale di attività;		
	h. svolge attività di monitoraggio sull'andamento		
	del FONDO;		
	i. decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti		
	e/o delle imprese;		
	j. presenta le proposte di modifica e/o		
	integrazione delle prestazioni sanitarie previste		
	nel Nomenclatore delle prestazioni;		

	k. provvede all'eventuale nomina e alla revoca	
	del Direttore del FONDO, determinandone le	
	funzioni e le competenze;	
	l. nomina e revoca i componenti del Comitato	
	Scientifico di cui al successivo art. 16 e ne	
	determina i compensi;	
	m. delibera la stipula di accordi, convenzioni e	
	contratti con soggetti terzi, ferme le competenze	
	dell'Assemblea;	
	n. svolge tutte le analisi, valutazioni e	
	attività espressamente ad esso demandate	
	dall'Assemblea in forma diretta e/o indiretta	
	anche attraverso la nomina di apposite Commissioni	
	su specifiche materie.	
	Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte	
	l'anno su convocazione del Presidente del FONDO, o	
	in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o	
	su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi	
	componenti.	
	In caso di impedimento o di impossibilità a	
	convocare il Consiglio da parte del Presidente o	
	del Vicepresidente del FONDO, su richiesta delle	
	Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria	
	il consigliere più anziano in carica ovvero, a	
	parità di anzianità in carica, il consigliere più	

anziano di età.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, per conoscenza alle Parti istitutive, con mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È consentita l'abbreviazione dei termini, da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, nei casi d'urgenza.

È consentita la presenza dei consiglieri in video e/o audio conferenza previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente del FONDO e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

#### ART. 13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sono nominati dall'Assemblea nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato nella persona designata  
alternativamente ogni triennio da Confapi e,  
congiuntamente, da CGIL, CISL, UIL e il  
Vicepresidente è nominato nella persona designata  
dalla Parte istitutiva che non esprime nel  
triennio la nomina del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche  
processuale, del FONDO verso terzi, sovrintende  
alla sua gestione e assicura l'attuazione delle  
direttive degli organi collegiali. Attua le  
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Per determinati atti può conferire deleghe al  
Vicepresidente.

In particolare, il Presidente:

- convoca le riunioni dell'Assemblea e il  
Consiglio di Amministrazione e ne presiede i  
lavori;

- sovrintende all'applicazione del presente  
Statuto;

- esegue gli atti di amministrazione  
straordinaria deliberati dall'Assemblea;

- amministra il patrimonio di ENFEA Salute su  
indicazione del Consiglio di Amministrazione;

- provvede agli impegni di spesa e coordina la  
riscossione delle entrate.

In caso di comprovata urgenza, può esercitare, congiuntamente al Vicepresidente, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione da effettuarsi nella prima seduta utile.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.

Nell'ipotesi di assenza, di impedimento permanente e nell'ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo sia del Presidente che del Vicepresidente, le Parti istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.

I soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.

#### ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, uno designato da Confapi e due designati

congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.

Il Presidente del Collegio Sindacale è indicato dalla Parte che nel triennio non esprime il Presidente del FONDO.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il componente del Collegio Sindacale entrato in carica in corso di mandato resta in carica per la durata residua rispetto a quella originaria del Sindaco sostituito.

È compito del Collegio Sindacale vigilare e controllare la gestione amministrativa del FONDO e redigere la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute degli organi collegiali del FONDO.

#### ART. 15 - DIRETTORE

Il Direttore del FONDO, ove nominato ai sensi dell'art. 12 lett. k) del presente Statuto, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione del Fondo.

#### ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO

	Il Comitato scientifico propone al Consiglio	
	d'Amministrazione le procedure da seguire per	
	l'affidamento ad operatori economici qualificati	
	delle prestazioni sanitarie necessarie e/o utili	
	al raggiungimento dello scopo istituzionale ed	
	individua i criteri premiali ai quali uniformare	
	le attività di selezione. Coadiuvata gli organi	
	sociali ogni qualvolta si tratti di esaminare	
	questioni di carattere tecnico - giuridico e	
	tecnico - sanitario e presta il proprio supporto	
	agli organi amministrativi anche al fine di	
	verificare la corretta erogazione delle	
	prestazioni ai lavoratori.	
	ART. 17 - SCIoglimento	
	La decisione circa lo scioglimento del FONDO	
	compete all'Assemblea che provvede a deliberare le	
	modalità di liquidazione e la nomina di uno o più	
	liquidatori, determinandone i poteri.	
	È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio	
	netto positivo di ENFEA Salute in caso di suo	
	scioglimento, per qualunque causa, ad altra	
	associazione con finalità analoghe di assistenza	
	sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge o da	
	provvedimenti dell'Autorità.	



ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione ed ad eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, il Regolamento e comunque i rapporti sociali, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, delle delibere consiliari e delle determinazioni presidenziali, promosse da o contro la presidenza e vice-presidenza, da o contro i soci, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, saranno decise da un arbitro unico secondo la procedura prevista dal Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia previsti dalla legge, dal Codice Civile e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo triennio il Presidente sarà nominato nella persona designata da Confapi e il Vicepresidente nella persona designata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL fra i propri rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

